



**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL  
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE  
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

**Documento sulle anticipazioni**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondoposte in data 23/03/2017

Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte di Fondoposte (di seguito, Anticipazione), così come previsto dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto) e dallo Statuto del Fondo.

### **1. Causali per le quali può essere richiesta l'anticipazione**

L'anticipazione può essere richiesta esclusivamente per le causali di seguito indicate:

- a) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, all'unito civilmente e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) Spese per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) Ulteriori esigenze dell'aderente.

### **2. Condizioni per ottenere l'anticipazione**

L'Anticipazione di cui alla lettera a) del Punto 1) che precede può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, a prescindere dalla anzianità di iscrizione alla previdenza complementare.

Le Anticipazioni per le causali di cui alle lettere b), c) e d) del precedente Punto 1), possono essere richieste solo dopo aver maturato almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari (di seguito "Anzianità").

Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").

Tutte le anticipazioni possono essere richieste anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

### **3. Importo dell'Anticipazione**

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% della posizione individuale maturata nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente Punto 1);
- 30% della posizione individuale maturata nel caso di cui alla lettera d) dello stesso Punto 1).

L'ammontare della posizione individuale è calcolato al valore della quota alla data dell'ultimo giorno del mese precedente quello di erogazione.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

L'Anticipazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente Punto 1) può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data delle richieste, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%.

L'Anticipazione per "Ulteriori esigenze dell'aderente", di cui al precedente Punto 1, lettera d), può essere richiesta anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 30% della posizione individuale maturata dall'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (per ulteriori approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP del 30 maggio 2007 in materia di prestazioni e del 10 febbraio 2011 in materia di anticipazioni agli iscritti).

La richiesta di anticipazione è reiterabile, anche in riferimento a una medesima causale.

Le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni.

Non saranno accolte le richieste di anticipazione avanzate da aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute.

Qualora l'aderente abbia in corso un contratto di finanziamento (cessione del quinto e/o delegazione di pagamento), notificato al Fondo, lo stesso aderente dovrà produrre la liberatoria dell'Istituto mutuante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

#### **4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

La richiesta di Anticipazione deve essere presentata in forma scritta, utilizzando l'apposito modulo, ed inviata al Fondo, a mezzo raccomandata A/R, unitamente alla prevista documentazione.

Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Il Fondo, laddove la documentazione inviata in allegato al modulo di richiesta dell'anticipazione risulti regolare e completa, provvede all'erogazione entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario o postale accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente una comunicazione, motivando il mancato accoglimento della richiesta e specificando l'eventuale documentazione mancante o da regolarizzare; in tal caso, il suddetto termine di 4 mesi decorrerà nuovamente dalla data di regolarizzazione e/o completamento della documentazione.

La documentazione prodotta in originale dall'aderente, su richiesta del medesimo, sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che abbiano presentato una documentazione formalmente regolare e completa e che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

## CAUSALI PER LE QUALI È POSSIBILE CHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

### **5. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, all'unito civilmente e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche**

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, all'unito civilmente e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'Anticipazione può essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela (qualora le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, l'unito civilmente o i figli);
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento notificato al Fondo, l'interessato deve presentare, in allegato alle richieste di anticipazione, una attestazione della Società finanziaria di estinzione del debito ovvero di autorizzazione all'anticipazione;
- il Fondo, rilevate le situazioni di estrema gravità che comportano la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, può corrispondere all'aderente le somme necessarie anche prima della terapia o dell'intervento sulla base di idonei preventivi di spesa, ferma restando la necessità di esibire la documentazione definitiva entro e non oltre 12 mesi dal momento della liquidazione.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Il Fondo, con cadenza periodica, solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non verranno accolte.

## **6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che il richiedente non sia titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge/unito civilmente dei diritti di proprietà o godimento su altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede l'anticipazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che il richiedente non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà o godimento su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge/unito civilmente, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa
- dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'impegno del richiedente, già proprietario di un immobile acquistato con i benefici per la prima casa, all'alienazione del bene entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione. Nel caso in cui il Fondo non riceva entro un anno dalla dichiarazione copia dell'atto notarile di compravendita dell'immobile da alienare, eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dall'aderente non saranno accolte

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o, limitatamente agli acquisti in cooperativa, dall'assegnazione dell'alloggio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

- a. in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).
- b. in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
- c. in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

- d. in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
- e. copia di un documento di identità in corso di validità.
- f. in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento notificato al Fondo, l'interessato deve presentare, in allegato alle richieste di anticipazione, una attestazione della Società finanziaria di estinzione del debito ovvero di autorizzazione all'anticipazione.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge/unito civilmente dell'aderente purché tra essi vi sia il regime di comunione dei beni.

Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi risponidenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente stesso, ai propri figli, al coniuge/unito civilmente in regime di comunione legale dei beni.

È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata;
- acquisto di un immobile ubicato all'estero a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile con i benefici fiscali previsti per la prima casa da parte di un aderente già proprietario di un immobile a suo tempo acquistato con gli stessi benefici fiscali "prima casa", purché lo stesso aderente si impegni formalmente a rivendere l'immobile preposseduto entro 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile per cui si richiede l'anticipazione.

L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente separato o divorziato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge/unito civilmente, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge/unito civilmente non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

Il Fondo, con cadenza periodica, solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non verranno accolte.

**7. Interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.**

L'Anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito indicati:

- a) manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- o progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- o acquisto dei materiali;
- o oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- o relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- o altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

1. copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;

2. dichiarazione che attesti che i lavori edilizi riguardano la prima casa di abitazione e che rientrano in quelli previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”);
3. copia delle abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori se previste dalla legislazione edilizia) ovvero, laddove i lavori edilizi non necessitano di alcun titolo abilitativo, copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili;
4. in luogo della documentazione di cui al precedente punto 3), Dichiarazione attestante il possesso della documentazione stessa e la disponibilità ad esibirla al Fondo se richiesta;
5. se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato è necessario inviare al Fondo la nuova tabella di ripartizione delle spese;
6. copia di un valido documento di identità;
7. in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento notificato al Fondo, l'interessato deve presentare, in allegato alle richiesta di anticipazione, una attestazione della Società finanziaria di estinzione del debito ovvero di autorizzazione all'anticipazione;
8. in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli, dovrà essere allegata copia del Certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
9. copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso di presentazione di un preventivo di spesa l'aderente si deve impegnare a presentare le fatture e/o le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o le ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento;
10. nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di-€ 51.647,00 va prodotta copia della Dichiarazione, resa all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. d) del Decreto Ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, attestante l'esecuzione dei lavori sottoscritta, per gli interventi di manutenzione straordinaria, da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per gli interventi di manutenzione ordinaria, dal responsabile della ditta appaltatrice.

Il Fondo, con cadenza periodica, solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non verranno accolte.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

#### **8. Ulteriori esigenze dell'aderente**

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30%.

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa fermo restando che occorre presentare unitamente al Modulo di richiesta dell'anticipazione un documento di identità in corso di validità.



In caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento notificato al Fondo, l'interessato deve presentare, in allegato alle richieste di anticipazione, una attestazione della Società finanziaria di estinzione del debito ovvero di autorizzazione all'anticipazione.

### **9. Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016**

Come previsto dall'art. 48, comma 13 bis, della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, contenente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", alle richieste di anticipazione per le causali di acquisto/ristrutturazione prima casa ovvero esigenze personali avanzate dagli aderenti residenti:

- alla data del 24 agosto nei [comuni elencati nell'allegato 1](#) alla Legge 229/2016;
- alle date del 26 o 30 ottobre nei [comuni indicati nell'allegato 2](#) alla predetta Legge, si applica, in via transitoria, quanto previsto dal D.lgs. 252/05 per le anticipazioni per spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.

Se l'aderente, alle date sopra richiamate, era residente nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto, dovrà inviare, unitamente alla richiesta di anticipazione, copia della dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, relativa alla inagibilità della casa di abitazione, trasmessa all'Agenzia delle Entrate e all'Inps competenti per territorio.

La misura agevolativa si applica anche alla richiesta di anticipazione avanzata da un aderente residente in un comune diverso da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016 ma rientrante in una delle Regioni comunque interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) che attesti, mediante un'apposita perizia asseverata, il nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

La deroga ha durata triennale e si applica alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 ed il 24 agosto 2019.

### **10. Spese**

Per ciascuna anticipazione sono addebitati i costi stabiliti dal CdA ed indicati in Nota Informativa a copertura delle spese amministrative. Gli importi di spesa verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

### **11. Dichiarazione di responsabilità**

Il Fondo Pensione Fondoposte si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

### **12. Reintegro delle anticipazioni**

Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Su richiesta dell'aderente il Fondo comunicherà le modalità operative per effettuare il reintegro dell'anticipazione ottenuta.